



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

SETTORE 2° - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 136 del 19/07/2022

Oggetto :

COVID-19 CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE AREE DESTINATE AI MERCATI - PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESONERO DAL PAGAMENTO FINO AL 31_12_2022.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 816 e ss. della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTO l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

VISTO l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

VISTO l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

VISTA la Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021 con la quale è stato istituito per il Comune di Ponsacco il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019 e sono stati contestualmente approvati il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e le tariffe relative, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 181 comma 1 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (conv. da Legge 17 luglio 2020 n. 77) che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 45 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO l'art. 9 ter comma 3 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. da Legge 18 dicembre 2020 n. 176) che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO l'art. 1 comma 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esonero di cui all'art. 9 ter, commi da 2 a 5, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. da Legge 18 dicembre 2020 n. 176);

VISTO l'art. 3 quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (conv. da Legge 25 febbraio 2022 n. 15), che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ha disposto la proroga al 30 giugno 2022 delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 9 ter del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. Da Legge 18 dicembre 2020 n. 176);

CONSIDERATO che la proroga al 30 giugno 2022 disposta dall'art. 3 quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. "Decreto Milleproroghe") riguarda esclusivamente le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 9 ter del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. Da Legge 18 dicembre 2020 n. 176), dedicati ad introdurre misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse e per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni;

PRESO ATTO che rimane fissato al 31 marzo 2022 il termine entro il quale opera l'esonero previsto dall'art. 9 ter comma 3 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. da Legge 18 dicembre 2020 n. 176) dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

CONSIDERATO che con apposita Informativa del 21/06/2022 la Giunta Comunale è stata messa a conoscenza dell'evoluzione normativa suesposta;

PRESO ATTO del forte impatto che il fenomeno pandemico ha avuto sulle attività produttive del territorio e tenuto conto che gli effetti delle restrizioni si continueranno a far sentire nei mesi a venire, con inevitabili conseguenze sul tessuto economico locale;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, prorogare al 31/12/2022 l'esonero dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sul territorio comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

CONSIDERATO che con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021 si è dato atto che le successive determinazioni del canone sono di competenza della Giunta Comunale;

CONSIDERATO, peraltro, che la proroga al 30 giugno 2022 disposta dall'art. 3 quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) non interessa neppure il comma 6 dell'art. 9 ter del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. Da Legge 18 dicembre 2020 n. 176), il quale prevedeva l'istituzione di un fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dal canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

PRESO ATTO, conseguentemente, della necessità che siano poste a carico della fiscalità locale le minori entrate derivanti dalla decisione di prorogare al 31/12/2022 l'esonero dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sul territorio comunali e da parte di imprese di pubblico esercizio;

VISTA la Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2022 che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Di prorogare al 31/12/2022 l'esonero dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sul territorio comunale e da parte di imprese di pubblico esercizio;
- 2) Di porre a carico del Bilancio dell'Ente le minori entrate che l'applicazione di tale proroga determina;
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire immediata efficacia all'esenzione.